

REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA 111/06 DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il testo dell'Articolo 25 verrebbe così modificato:

Articolo 25: "Verifiche"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>
25.2. Il GME con cadenza almeno biennale, verifica il permanere in capo agli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione alla PCE. A tal fine può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.	25.2. Il GME <i>si riserva la facoltà di con eadanza almeno biennale;</i> verificare il <i>mantenimento</i> permanere in capo a da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione alla PCE. A tal fine può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Il testo dell'Articolo 27 verrebbe così modificato:

Articolo 27: "Esclusione dalla PCE"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
27.1. L'esclusione su richiesta dalla PCE produce i suoi effetti soltanto qualora l'operatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalle registrazioni effettuate sulla PCE stessa.	27.1. L'esclusione su richiesta dalla PCE produce i suoi effetti soltanto qualora l'operatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalle registrazioni effettuate sulla PCE stessa.
27.2. Ai fini dell'esclusione dalla PCE, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data a	27.2. Ai fini dell'esclusione dalla PCE, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene

<p>decorrenza dalla quale l'esclusione viene richiesta.</p> <p>27.3. L'esclusione su richiesta dalla PCE decorre dalla data successiva tra le seguenti:</p> <p>a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 27.2;</p> <p>b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 27.2.</p> <p>27.4. Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 27.3, l'operatore presenti un saldo fisico del conto energia a termine diverso da zero ovvero debba ancora adempiere a taluna delle obbligazioni derivanti dalle registrazioni effettuate sulla PCE, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello dell'ultima registrazione di transazioni o di programmi per quantità pari e di segno contrario a quelle risultanti sui medesimi conti al momento della presentazione della richiesta di esclusione, ovvero dell'ultimo adempimento.</p>	<p>richiesta.</p> <p>27.3. L'esclusione su richiesta dalla PCE decorre dalla data successiva tra le seguenti:</p> <p>a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 27.2;</p> <p>b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 27.2.</p> <p>27.4. Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 27.3, l'operatore presenti un saldo fisico del conto energia a termine diverso da zero ovvero debba ancora adempiere a taluna delle obbligazioni derivanti dalle registrazioni effettuate sulla PCE, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello dell'ultima registrazione di transazioni o di programmi per quantità pari e di segno contrario a quelle risultanti sui medesimi conti al momento della presentazione della richiesta di esclusione, ovvero dell'ultimo adempimento.</p> <p>27.5. Durante il periodo di sospensione dalla PCE, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.</p>
--	---

Il testo dell'Articolo 42 verrebbe così modificato:

Articolo 42: "Controllo di validità delle richieste di registrazione dei programmi"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
42.1. A seguito di una richiesta di registrazione di un programma, il GME	42.1. A seguito di una richiesta di registrazione di un programma, il GME

<p>procede al controllo di validità della stessa. Ciascuna richiesta è considerata valida se:</p> <p>a) l'operatore non è sospeso;</p> <p>b) riporta tutte le informazioni di cui al precedente Articolo 41, comma 41.4;</p> <p>c) è pervenuta entro il termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2;</p> <p>d) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di un programma di immissione, essa sia riferita a un punto di offerta in immissione, ovvero a un punto di offerta misto sotteso a un conto energia in immissione;</p> <p>e) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di un programma di prelievo, essa sia riferita a un punto di offerta in prelievo, ovvero a un punto di offerta misto sotteso a un conto energia in prelievo;</p> <p>f) il punto di offerta indicato nella richiesta di registrazione sia nella disponibilità dell'operatore ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.2, lettere f) e g);</p> <p>g) è stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 41, comma 41.3.</p> <p>42.2. Qualora la richiesta di registrazione di un programma indichi un prezzo unitario maggiore di zero, ma l'operatore che la presenta non è un operatore del mercato elettrico, il GME rettifica tale prezzo imponendo un prezzo pari a zero.</p>	<p>procede al controllo di validità della stessa. Ciascuna richiesta è considerata valida se:</p> <p>a) l'operatore non è sospeso;</p> <p>b) riporta tutte le informazioni di cui al precedente Articolo 41, comma 41.4;</p> <p>c) è pervenuta entro il termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2;</p> <p>d) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di un programma di immissione, essa sia riferita a un punto di offerta in immissione, ovvero a un punto di offerta misto sotteso a un conto energia in immissione;</p> <p>e) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di un programma di prelievo, essa sia riferita a un punto di offerta in prelievo, ovvero a un punto di offerta misto sotteso a un conto energia in prelievo;</p> <p>f) il punto di offerta indicato nella richiesta di registrazione sia nella disponibilità dell'operatore ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.2, lettere f) e g);</p> <p>g) è stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 41, comma 41.3.</p> <p>42.2. Qualora la richiesta di registrazione di un programma indichi un prezzo unitario maggiore di zero, ma l'operatore che la presenta non è un operatore del mercato elettrico, il GME rettifica tale prezzo imponendo un prezzo pari a zero.</p> <p>42.3 Qualora la registrazione di un programma non sia risultata valida il GME,</p>
--	---

	<i>secondo le modalità definite nelle DTF, ne comunica l'esito all'operatore, indicando il motivo della mancata validità.</i>
--	---

Il testo dell'Articolo 56 verrebbe così modificato:

Articolo 56: "Garanzie finanziarie degli operatori"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>
56.8. Ai fini della verifica di congruità delle richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE, l'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 56.2 ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 56.7.	56.8. L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto affidatario, proponendo ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 85. 56.8 9. Ai fini della verifica di congruità delle richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE, l'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 56.2 ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 56.7.

Il testo dell'Articolo 57 verrebbe così modificato:

Articolo 57: "Ammontare della garanzia finanziaria"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>
57.7. Per la verifica della nuova garanzia fideiussoria si applica quanto previsto al precedente Articolo 56.	57.7. Per la verifica della nuova garanzia fideiussoria nonché della lettera di aggiornamento si applica quanto previsto al precedente Articolo 56.

<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>
------------------	------------------

Il testo dell'Articolo 74 verrebbe così modificato:

Articolo 74: "Misure Disciplinari"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>74.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 73, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 75, le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p>b) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>c) pena pecuniaria;</p> <p>d) sospensione dell'operatore dalla PCE;</p> <p>e) esclusione dell'operatore dalla PCE.</p>	<p>74.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 73, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 75, le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p>b) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>e) b) pena pecuniaria;</p> <p>d) c) sospensione dell'operatore dalla PCE;</p> <p>e) esclusione dell'operatore dalla PCE.</p> <p>74.1 bis Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla PCE fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.</p> <p>74.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o</p>
<p>74.2. Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o</p>	<p>74.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinarie della sospensione o</p>

<p>dell'esclusione dalla PCE, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.</p>	<p>dell'esclusione dalla PCE, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.</p>
<p>74.3. Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:</p>	<p>74.3. Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:</p>
<p>a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;</p>	<p>a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;</p>
<p>b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.</p>	<p>b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.</p>
<p>74.4. Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.</p>	<p>74.4. Qualora l'operatore richieda l'audizione, <i>ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione</i>, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. <i>In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.</i></p>
<p>74.5. Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio</p>	<p>74.5. Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni</p>

della comunicazione di cui al precedente comma 74.3.	<i>dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni</i> dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 74.3.
74.6. Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento della PCE, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dalla PCE durante l'espletamento del procedimento disciplinare.	74.6. Nel caso in cui <i>Qualora le presunte ipotesi di</i> in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente <i>porre in imminente pericolo</i> il corretto funzionamento della PCE, il GME in via cautelativa <i>può sospendere</i> l'operatore dalla PCE durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
74.7. La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, sono notificate all'operatore interessato e, per conoscenza, all'AEEG e a Terna.	74.7. La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, sono notificate <i>comunicate</i> all'operatore interessato. <i>L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata</i> e, per conoscenza, all'AEEG e a Terna.

Il testo dell'Articolo 75 verrebbe così modificato:

Articolo 75: "Gradualità delle misure Disciplinari"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
75.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:	75.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
a) richiamo scritto in forma privata;	a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;	b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sospensione dalla PCE per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di	e) b) sospensione dalla PCE per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di

<p>recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di un mese.</p> <p>75.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 75.1 abbiano ostacolato il corretto funzionamento della PCE, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>b) sospensione dalla PCE, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di un anno.</p> <p>75.3. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione dalla PCE per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di diciotto mesi.</p> <p>b) esclusione dalla PCE.</p> <p>75.4. Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 75.3 abbiano ostacolato il corretto funzionamento della PCE, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione dalla PCE per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di tre anni.</p>	<p>recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di un mese.</p> <p>75.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 75.1 abbiano ostacolato il corretto funzionamento della PCE, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>b) sospensione <i>edere l'operatore</i> dalla PCE, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di un anno.</p> <p>75.3. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione <i>edisione l'operatore</i> dalla PCE per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di diciotto mesi.</p> <p>b) esclusione dalla PCE.</p> <p>75.4. Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 75.3 abbiano ostacolato il corretto funzionamento della PCE, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione <i>edisione l'operatore</i> dalla PCE per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di tre anni.</p>
---	--

<p>b) esclusione dalla PCE.</p> <p>75.5. In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla PCE di cui ai precedenti commi 75.1, lettera c), 75.2, lettera b), 75.3, lettera a) e 75.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore allo zèrovirgolacinque per cento del fatturato annuo dell'operatore e, comunque, non inferiore ad euro centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.</p>	<p>b) esclusione dalla PCE.</p> <p>75.5. In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla PCE di cui ai precedenti commi 75.1, lettera e) <i>b)</i>, 75.2, lettera b), 75.3, lettera a) e 75.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria, non inferiore allo zèrovirgolacinque per cento del fatturato annuo dell'operatore e, comunque, non inferiore ad euro centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, <i>determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla PCE fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.</i></p>
---	--

Il testo dell'Articolo 76 verrebbe così modificato:

Articolo 76: "Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>76.1. Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 65, comma 65.3, e Articolo 75, il GME sospende l'operatore dalla PCE, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 75, comma 75.5, nei</p>	<p>76.1. Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 65, comma 65.3, e Articolo 75, il GME sospende l'operatore dalla PCE, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 75, comma 75.5, nei</p>

<p>seguenti casi:</p> <p>a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p>seguenti casi:</p> <p>a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, <i>ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2.</i> La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, <i>di tale della comunicazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 25, comma 25.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1;</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>
--	--

Il testo dell'Articolo 78 verrebbe così modificato:

Articolo 78: "Pubblicità delle misure disciplinari"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>78.1. Dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al</p>	<p>78.1 Il GME dà notizia in forma anonima dDell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, lettere b); e c), d) ed e), viene data pubblicità quando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, mediante pubblicazione sul proprio sito internet del GME, decorsi</p>

Collegio Arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio Arbitrale, successivamente alla notifica della decisione.	almeno dieci trenta giorni dalla notifica comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio Arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione solo qualora confermata dal Collegio Arbitrale.
---	---

Il testo dell'Articolo 79 verrebbe così modificato:

Articolo 79: "Impugnazione del diniego di ammissione alla PCE e delle misure disciplinari"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
79.1. Avverso il diniego di ammissione alla PCE, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, può essere proposto ricorso avanti il Collegio Arbitrale nel termine di dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento ovvero della misura disciplinare.	79.1. Avverso il diniego di ammissione alla PCE, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, l'operatore può essere proporre ricorso avanti il Collegio Arbitrale, a pena di decadenza , nel termine di dieci entro trenta giorni dalla notifica comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

Il testo dell'Articolo 80 verrebbe così modificato:

Articolo 80: "Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
80.1. Le contestazioni relative alla PCE sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, entro 120 minuti dall'avvenuta decisione del GME oggetto della contestazione stessa.	80.1. Le contestazioni relative alla PCE sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, entro 120 minuti dall'avvenuta decisione del GME nei termini oggetto della contestazione stessa.

(omissis)	<i>indicati al presente capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.</i> (omissis)
-----------	--

Dopo l'articolo 80, verrebbe inserito il seguente articolo 80 bis:

Articolo 80 bis: "Contestazioni dell'esito dei controlli di validità e di congruità tecnica delle registrazioni"

	Testo proposto
	<i>80 bis.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli relativi alle registrazioni delle transazioni di cui ai precedenti Articolo 34, Articolo 35, Articolo 37 e Articolo 38, nonché l'esito dei controlli relativi alle registrazioni dei programmi di cui ai precedenti Articolo 42, Articolo 44 e Articolo 45, inviando una comunicazione al GME entro 120 minuti dall'avvenuta decisione del GME, oggetto della contestazione stessa.</i>

Il testo dell'Articolo 83 verrebbe così modificato:

Articolo 83: "Verifica delle contestazioni"

Testo in vigore	Testo proposto
83.1. Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 81 e Articolo 82 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione. (omissis)	83.1. Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 80 bis , Articolo 81 e Articolo 82 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione. (omissis)

Il testo dell'Articolo 84 verrebbe così modificato:

Articolo 84: "Ricorso al Collegio Arbitrale"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>84.1. L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 83 può proporre ricorso al Collegio Arbitrale.</p>	<p>84.1. L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 83 può proporre ricorso al Collegio Arbitrale. <i>In tali casi, nonché avverso la verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 56, comma 56.8, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 57, comma 57.7, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche, oggetto di contestazione.</i></p>
<p>84.2. Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 79 e dal precedente comma 84.1, il Collegio Arbitrale è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del Regolamento e delle DTF.</p>	<p>84.2. Oltre a <i>Fatto salvo</i> quanto previsto dal precedente Articolo 79 e dal precedente comma 84.1 <i>successivo Articolo 86</i>, il Collegio Arbitrale è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del Regolamento e delle DTF.</p>

Il testo dell'Articolo 85 verrebbe così modificato:

Articolo 85: "Collegio Arbitrale"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>85.1. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune</p>	<p>85.1. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune</p>

<p>accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p>accordo dagli arbitri nominati dalle parti entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>
--	---

Il testo dell' Articolo 86 verrebbe così modificato:

Articolo 86: "Risoluzione delle controversie"

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>Su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.</p>	<p>86.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 86.2, Su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.</p> <p>86.2. Oltre ai casi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.2, sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento anche parziale:</p> <p>a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;</p> <p>b) degli importi di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, lettera b);</p> <p>c) dell'importo di cui al precedente Articolo 75, comma 75.5.</p>